

Comune di STIMIGLIANO (Prov. RIETI)

Determinazione del responsabile unico del procedimento

N. 31 Data 6.6.2014	Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento dei lavori DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DI INTERESSE STRATEGICO PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE ADIBITO A SEDE COMUNALE- Determina a contrattare.
------------------------	--

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno SEI, del mese GIUGNO, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e nell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2014 di cui all'art. 128 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è prevista l'esecuzione dei lavori **MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DI INTERESSE STRATEGICO PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE ADIBITO A SEDE COMUNALE-** ;

Visto l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

"Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.";

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

Visti gli elaborati di progetto esecutivo, approvati da questa stazione appaltante, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di attuazione, con determinazione comunale n. 29 del 30.5.2014 i quali saranno posti a base della gara d'appalto da espletare al fine di individuare il soggetto contraente esecutore dei lavori stessi;

Considerato che tutti i tre diversi livelli di progettazione dell'opera pubblica in parola (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo), hanno ottenuto le verifiche e validazioni favorevoli in corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall'art. 112 del Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n.207/10 (Parte II - Titolo II - Capo II); in particolare, il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, prevedendo un importo per lavori e oneri di sicurezza da porre a base d'appalto inferiore ad un milione di euro, ha ottenuto ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. c), del suddetto Regolamento, la validazione favorevole da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento.

Ritenuto, quindi, di dover dare corso alle procedure per l'appalto dei lavori pubblici in parola e per la conseguente stipula del relativo contratto;

Visto che per il detto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del Codice dei contratti e, in particolare il Titolo II "Contratti sotto soglia comunitaria", nonché il Titolo III "Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici" della Parte II, la Parte IV "Contenzioso" e la Parte V "Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni";

Visto l'art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. l), punto 1) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, che testualmente recita:

"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a

COMUNE DI STIMIGLIANO
PUBBLICATO ALL'ALBO ON LINE
DAL 27/06/14 AL 28/06/14
AL N° 454

cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1..”.

Dato altresì atto che i previgenti commi 7 e 7-bis dell'art. 122 del Codice dei contratti, sono stati entrambi abrogati dall'art. 4, comma 2, lett. l), punti 1 e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, i quali disponevano che:

“7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.”.

“7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.”;

Rilevato, pertanto, che la normativa al momento vigente ha, di fatto, unificato il procedimento amministrativo da applicare per l'appalto di lavori pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per importi fino ad un milione di euro, andando a prevedere un'unica fascia di importo (inferiore, appunto, ad un milione di euro) e differenziando il procedimento da applicare solo per il numero minimo degli operatori economici da invitare a gara informale (qualora l'importo posto a base di gara sia inferiore o superiore a cinquecentomila euro), mentre il previgente testo normativo dei commi 7 e 7-bis sopra citati che, invece, dalla loro lettura combinata andavano a differenziare le procedure amministrative da applicare per gli appalti da effettuare mediante procedura negoziata senza bando in due fasce di importo (fino a centomila euro e pari o superiore a centomila euro ed inferiore a cinquecentomila euro).

Sottolineato, inoltre, che secondo il vigente quadro normativo in materia di appalti di lavori pubblici, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere legittimamente utilizzata quale metodo di individuazione dell'operatore economico al quale affidare l'appalto qualora ricorrano le residuali ipotesi motivazionali indicate nell'art. 57, commi 2 e 5, del Codice dei contratti, secondo i quali, quindi, qualora sussistano tali ipotesi, non trovano più applicazione i limiti di importo (soglie) indicati dall'art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, per poter appaltare i lavori mediante tale metodo, potendo persino utilizzare la procedura negoziata senza bando anche per appalti di importo al di sopra della soglia UE.

Vista la determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 ad oggetto *“Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”*, nonché la successiva determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ad oggetto *“Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.”* con le quali vengono fornite indicazioni procedurali relative agli appalti di lavori pubblici affidabili mediante procedura negoziata ai sensi del sopra citato comma 7 dell'articolo 122 del Codice dei contratti (**N.B.:** periodo da indicare solo qualora si ritenessero applicabili al caso in oggetto i principi espressi in tale determinazione dell'AVCP).

Dato atto che, nel caso in oggetto, le motivazioni per le quali questa stazione appaltante intende - ritiene di poter applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Codice dei contratti per l'individuazione dell'operatore economico esecutore dei lavori in oggetto, in relazione al fatto che l'importo dei lavori da porre a base di gara è contenuto entro la soglia di X €. 500.000 - , sono le seguenti:

- La consegna dei lavori dovrà avvenire entro il 10 luglio 2014 pena la revoca del finanziamento –il ritardo e la mancata indizione di una procedura aperta comporta il non rispetto del suddetto termine e la revoca del contributo per cui si dovrà necessariamente ricorrere alla procedura negoziata per ripsettare i suddetti termini.
- Il ritardo poi è stato anche causato dalla regione lazio e dal gruppo di lavoro costituito che ha valutato il progetto in più occasioni e ha dato il definitivo nulla osta alla presentazione del progetto alla regione lazio settore genio civile solo in data 2.4.2014;

- Che la regione Lazio area ex genio civile cui il progetto è stato inviato in data 17.4.2014 per la richiesta di autorizzazione sismica solo in data 20.5.2014 ha autorizzato l'intervento vedasi nota assunta al prot. Del comune n. 3821 del 26.5.2014;
- Che con determinazione n. 29 del 30.5.2014 è stato approvato il progetto esecutivo;
- Alla luce delle suindicate situazioni oggettive non consentono all'ente di effettuare una procedura aperta e non derivante da responsabilità di questa amministrazione;
- Ritenuto che ricorrono le condizioni di espletare una procedura negoziata in linea con la normativa in materia tale da rispettare i termini perentori imposti dall'ordinanza di Protezione civile;

(N.B.: periodo da indicare solo qualora si ritenessero applicabili al caso in oggetto i principi espressi nelle citate due determinazioni n. 2/2011 e n. 8/2011 dell'AVCP sopra indicate o, comunque, qualora si intendesse motivare la scelta di utilizzare la procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori, in considerazione del fatto che il comma 7 dell'art. 122 del Codice contratti non chiede alcuna motivazione ma impone il solo rispetto dei suddetti limiti di importo).

Ritenuto opportuno, al fine anche di velocizzare la procedura di appalto dei lavori in oggetto anche in considerazione dell'urgenza di provvedere, di avvalersi della facoltà concessa dalla norma sopra riportata per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

Vista, altresì, la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 5 del 8 ottobre 2008 ad oggetto "Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici" e ritenuto che, non essendo caratterizzato l'appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio del prezzo più basso in applicazione dell'art. 82 del Codice dei contratti;

Rilevato, in relazione al disposto dello stesso art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, di dovere individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del Codice stesso, almeno cinque - dieci operatori economici da invitare a presentare offerta.

Posto che l'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti testualmente recita (con carattere sottolineato si indica il testo normativo da doversi applicare per l'appalto dei lavori in oggetto):

"6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando."

Rilevato, in particolare, che per l'appalto dei lavori in oggetto risulta rispettato il disposto dell'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici (nel testo aggiunto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214), il quale prescrive che:

"3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici."

Vista la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara dovuta per il corrente anno (Mod. 852210.46.2) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006).

Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;


Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1° In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del Codice dei contratti, qui di seguito vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

OGGETTO DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	lavori MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DI INTERESSE STRATEGICO PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE ADIBITO A SEDE COMUNALE
FINE DA PERSEGUIRE	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	ADEGUARE LA SEDE COMUNALE ALLA NORMATIVA
FORMA DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	SCRITTA
CLAUSOLE ESSENZIALI	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	ADEGUARE LA SEDE COMUNALE ALLA NORMATIVA
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	Codice dei contratti Art. 54	La selezione degli operatori economici viene fatta con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in applicazione del combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del Codice dei contratti.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Codice dei contratti Art. 81	La selezione della migliore offerta, in applicazione degli artt.81 e 82 del Codice dei contratti e dell'art. <input type="checkbox"/> 118 - <input type="checkbox"/> 119 del relativo Regolamento attuativo, viene effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante <input type="checkbox"/> offerta a "prezzi unitari" - <input type="checkbox"/> offerta a "ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara" (per contratto "a misura") - <input type="checkbox"/> offerta a "ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara" (per contratto "a corpo"), trattandosi di corrispettivo contrattuale da stipulare <input type="checkbox"/> "a misura" - x "a corpo" - <input type="checkbox"/> "parte a corpo e parte a misura". <input type="checkbox"/> (solo se del caso): A tal fine si dovrà allegare alla lettera di invito a gara informale da trasmettere agli operatori economici individuati, i due elaborati da utilizzare dai concorrenti al fine di poter formulare l'offerta economica con il metodo dell'offerta a "prezzi unitari", denominati "Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori" già vidimato in ogni suo foglio dal Responsabile Unico del Procedimento e "Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto" ex-art. 119 del d.P.R. n.207/10.

- 2° Di invitare a presentare offerta per l'appalto, n. 5 operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti, identificati nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art. 13, comma 2. lettera b), del codice dei contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- 3° Nei tempi e con le modalità previsti dalla sopra richiamata deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative istruzioni, viene dato corso:
- a) alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);
 - b) al versamento della contribuzione di € 225,00 prescritta dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- 4° Di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione di cui precedente punto 3.b), impegno di spesa sull'intervento dell'opera in parola.
- 5° di programmare i pagamenti in corso di opera così come previsto dall'ordinanza ministeriale art. 6 della determinazione n. A06396 DEL 6.8.2013 che si allega al responsabile del servizio finanziario.
- La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.



Il Responsabile Unico del Procedimento

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE


il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

.....


Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal al

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

.....